Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1184**.

Autorizzazione al patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appartamento in Udine al prezzo di L. 20.000.000, come da atto di compravendita stipulato in Genova in data 31 luglio 1971 alla presenza del notaio dott. Luigi Grondona.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **455**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80. — E' modificato nel senso che dopo l'elenco dei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente comma:

E' annesso alla facoltà il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

Dopo l'art. 84 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del biennio propedeutico d'ingegneria.

Art. 85. — Il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno I.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4) Geometria II.

Oltre ai predetti insegnamenti gli studenti possono iscriversi ad un insegnamento aggiunto fra quelli sottoelencati e sostenere il relativo esame:

1) Disegno II;
2) Litologia e geologia.

Art. 86. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 85. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **456**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **457**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **458**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1973, n. **459**.

Estinzione di alcune istituzioni, con sede in Adrano.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le istituzioni: 1. « Legato di Giacomo Maggio »; 2. « Legato di Nicola Barbera »; 3. « Legato Giuseppe Caruso »; 4. « Legato di Giovan Battista la Gonnella »; 5. « Legato di Antonino Cerami »; 6. « Legato di Rocco Scaccianoce »; 7. « O. P. mons. Giacomo Pisani »; 8. « O. P. Monte prestiti »; 9. « O. P. sac. Filippo Spartà », con sede in Adrano (Catania), vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1973, n. **460**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 38. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Rideterminazione della dotazione organica degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1965, n. 218, con il quale, in applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 90, sopracitata, la dotazione organica degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile, è stata rideterminata, con effetto dal 29 marzo 1961, come segue:

Coefficiente		Numero dei posti
193	Capo operaio . . .	1
167	Operaio di 1ª categoria (specializzato) .	30
157	Operaio di 2ª categoria (qualificato) .	84
151	Operaio di 3ª categoria (comune) .	59
	Totale . . .	174

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 di cembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1972, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 176, con il quale l'operaio specializzato di 1ª categoria Saitz Giuliano è stato inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970 nella categoria dei capi operai con la qualifica di « padrone di rimorchiatore » (parametro 230), in applicazione dell'art. 1, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078;

Ritenuto, pertanto, che in applicazione dell'art. 2, primo comma, della surriferita norma n. 1078, la dotazione organica della categoria dei capi operai deve essere incrementata di un posto, con effetto dal 1° luglio 1970;

Considerato, inoltre, l'opportunità di attribuire con effetto dal 1° luglio 1970, le nuove qualifiche ed i relativi parametri agli operai permanenti, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1078 e n. 1079, sopracitati;

Decreta:

In applicazione dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1078 e del quadro « I » - sezione *C* - allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, la dotazione organica degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, è sostituita dalla seguente, con effetto dal 1° luglio 1970, salvo le vacanze intervenute anteriormente all'emanazione del presente decreto:

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
230	Capo operaio, padrone di rimorchiatore .	1
210	Capo operaio	1
190, 165	Operaio specializzato	29
173, 146, 129	Operaio qualificato	84
153, 133, 115	Operaio comune	59
	Totale . . .	174

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1973
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 175

(10192)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Ricostituzione commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 100;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Napoli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vagliani dott. Angelo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Porzio dott. Goffredo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mirante ing. sup. Ciro, rappresentante del genio civile;

Masucci avv. Fortunato, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Iodice dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Piccolo Vincenzo, Palombino Giuseppe, Mancini Quirino, Cavuto Vincenzo, Cortese Davide, Maiocco Donato e Frontera Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Barbato Aldo, Aiello dott. Vittorio, Desideri Gaveglio avv. Camillo e Minino Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Landolfi dott. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1973
Registro n. 5, *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 282

(10147)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 178, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota del 4 dicembre 1972, n. 15853, con la quale l'ufficio del genio civile di Pesaro prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. Pasqualino Feo con il geometra capo Francesco Cassaro;

Decreta:

Il geometra capo Francesco Cassaro è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. Pasqualino Feo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1973
Registro n. 5, *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 283

(10150)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1973.

Ricostituzione commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 378;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Viterbo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Campanari dott. Aldo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ricci ing. principale Maurizio, rappresentante del genio civile;

Perugi dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fusari dott. Ferruccio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ricci Bruno, Di Laura Iginio, Taccari Togo, Giuliarelli Arsiero, Zei Eraldo, Bocchini Gaspare e Bonci Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Manganiello cav. Antonio, Stella rag. Vinicio, Pasqualini Antonio e Rossi Stefano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pianura Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 5, Lavoro e prev. soc., foglio n. 286

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Nomina di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente la ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per lo esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1972, n. 69, con il quale il dott. Giuseppe Leuzzi, direttore di divisione, è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 50198 del 10 marzo 1973 con la quale il Ministero dell'industria, il commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - designa il dott. Giuseppe Petrocca, direttore di sezione, quale secondo membro sostituto in seno al predetto comitato;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Petrocca, direttore di sezione, è nominato membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
Matteotti

Il Ministro per gli affari esteri
Medici

Il Ministro per il tesoro
Malagodi

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Ferri

(10184)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Nomina dei componenti la commissione dell'albo dei concessionari del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 639, che prevede la costituzione della commissione per l'esame delle domande di iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti dall'albo medesimo;

Visto il proprio decreto, 3 febbraio 1973, portante norme per la formazione e tenuta dell'albo suddetto;

Vista la nota del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1973, n. 623, 15800.7, con la quale è stato designato in rappresentanza di quel Ministero il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Pietro La Commare;

Vista la nota dell'Associazione nazionale comuni d'Italia del 31 gennaio 1973, n. 166, con la quale è stato designato, in rappresentanza dei comuni, il dott. Moreno Bucci, assessore del comune di Viareggio;

Vista la nota della Federazione italiana pubblicità del 26 marzo 1973 con la quale è stata segnalata, in rappresentanza dei concessionari, una terna di nominativi;

Ritenuto che deve altresì far parte della commissione un funzionario addetto ai servizi della imposta comunale sulla pubblicità e che Presidente della commissione stessa deve essere il direttore generale per la finanza locale;

che le funzioni di segretario devono essere disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale per la finanza locale;

Decreta:

E' costituita, presso la direzione generale per la finanza locale, la commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

La commissione è composta:

dal direttore generale per la finanza locale, presidente;

dal dott. Pietro La Commare, primo dirigente vice prefetto ispettore in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

dal dott. Orlando Paoloni, direttore della divisione competente del servizio relativo all'imposta comunale sulla pubblicità;

dal dott. Moreno Bucci, in rappresentanza dei comuni;

dal signor Antonio Balserano, in rappresentanza dei concessionari.

Le funzioni di segretario sono espletate dal dott. Ernesto Marzà, direttore di sezione in servizio presso la direzione generale per la finanza locale.

La relativa spesa, prevista in L. 4.200.000 (quattromilioniduecentomila) graverà sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1973.

Per la spesa a carico degli esercizi successivi, si provvederà con separato provvedimento.

Resta fermo, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il divieto della corresponsione dei gettoni di presenza ai funzionari inquadrati quali dirigenti o aventi titolo all'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali (art. 1 del cennato decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 748).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1973
Registro n. 35, foglio n. 71

(10062)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973

Nomina del vice presidente della Cassa di Risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 17 novembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, del 30 dicembre 1970, del 12 giugno 1971 e del 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1967 con il quale l'ing. Luigi Castori venne confermato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Mario Guerri è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(10182)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Modifica dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste la legge 31 luglio 1957, n. 742, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia approvato con proprio decreto 4 aprile 1958, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito del 26 settembre 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

D'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

L'art. 3, primo comma, dello statuto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico, con sede ad Udine, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 5.760.000.000 (cinquemiliardisettecentosessantamilioni) suscettibile di variazioni, ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di lire 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna; esso potrà essere aumentato con delibera della Assemblea degli enti partecipanti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10183)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1973, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Visto l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente;

Decreta:

Articolo unico

Il senatore Danilo Bruni è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enter-Atox » a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico, con sede in Casarile. (Decreto di revoca n. 4353/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 dicembre 1960 e 5 maggio 1961 con i quali veniva registrata ai numeri 17879 e 17879/A la specialità medicinale denominata « Enter-Atox » confetti e sciroppo (categoria) a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico già con sede in Viareggio (Lucca) ora con sede in Casarile (Milano), via Binasco n. 16 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni della specialità medicinale suddetta ha avuto esito sfavorevole per i seguenti motivi:

1) *Sciroppo*:

a) presenza di una certa quantità di un corpo di fondo non solubile neanche dopo agitazione del flacone;

b) vitamina B1 estere monofosforico: contenuto in quantità pari al 57% del dichiarato;

c) vitamina B2 estere-5-fosforico: contenuto in quantità pari all'88% del dichiarato;

2) *Confetti*:

vitamina B1 estere monofosforico: contenuto in quantità pari al 105% del dichiarato;

vitamina B2 estere monofosforico: contenuto in quantità pari al 73% del dichiarato;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 marzo 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enter-Atox » — 45 confetti e flacone sciroppo da g 150 — registrata ai numeri 17879 e 17879/A in data 13 dicembre 1960 e 5 maggio 1961 a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al comitato predetto;

Decreta:

Il dott. Carlo Marzocchi è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Bruno Gorini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10146)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa COLPORT, cooperativa lavori portuali vari a r.l., con sede in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 20 al 30 marzo 1973 alla società cooperativa COLPORT, cooperativa lavori portuali vari a r.l. con sede in Savona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa COLPORT, cooperativa lavori portuali vari a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito notaio avv. Alfonso Marchese in data 6 febbraio 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1973.

Modifica della composizione del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, relativo alla composizione del comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 19 ottobre 1972, relativo alla sostituzione di alcuni componenti;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Considerata la necessità di procedere ad una parziale modifica della composizione del comitato stesso, soprattutto a seguito della sopravvenuta ristrutturazione del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane istituito con decreto ministeriale 31 marzo 1971, è composto come appresso:

Presidente:

Fucito prof. Guido, dirigente generale dello sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Componenti:

D'Agostino dott. Filippo, vice dirigente generale della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Vitale dott. Ugo, primo dirigente della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Tanga dott. Pompeo, consigliere ministeriale della direzione generale degli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero;

Mazza dott. Giuseppe, consigliere ministeriale della direzione generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;

Morelli dott. Mario, consigliere ministeriale della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

Iaccio dott. Matteo, consigliere ministeriale della direzione generale del personale e affari generali del Ministero del commercio con l'estero;

Giaroli dott. Angiolino, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Manzella dott. Francesco, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Borsari dott. Gianfranco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Forcella dott. Domenico, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Kronn dott. Emilio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Melucci comm. Alberto, in rappresentanza della Confederazione italiana della piccola e media industria;

Della Marra comm. dott. Francesco, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Storchi Elvino, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Bonezzi dott. Luigi, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Segretario:

Colica dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione della direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero.

Il segretario del comitato, dott.ssa Anna Maria Colica, verrà sostituito in caso di assenza o impedimento dal sig. Armando Lentini, segretario della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(10210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « M. G. 20 »

Con decreto n. 10.00721 in data 20 giugno 1973, l'esplosivo da mina denominato « M. G. 20 » che la società Esplosivi Siciliana intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Cisterna di Latina, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 30 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,30	583,30	583,80	583.30	582,50	583,30	583,20	583,30	583,30	583,30
Dollaro canadese	582,75	582,75	582,50	582,75	582,50	582,75	582,75	582,75	582,75	582,75
Franco svizzero	206,38	206,38	206 —	206,38	206,75	206,35	206,50	206,38	206,38	206,38
Corona danese	105,95	105,95	106,40	105,95	105,75	105,95	105,80	105,95	105,95	105,95
Corona norvegese	110.03	110,03	111 —	110,03	109,75	110,05	110 —	110,03	110,03	110,03
Corona svedese	144,50	144,50	145,25	144,50	144,25	144,45	144,35	144,50	144,50	144,50
Fiorino olandese	225,58	225,58	226,80	225,58	225,50	225,55	225,60	225,58	225,58	225,58
Franco belga	16,46	16,46	16,50	16,46	16,43	16,45	16,47	16,46	16,46	16,46
Franco francese	143 —	143 —	142,50	143 —	142,80	143,05	142,95	143 —	143 —	143 —
Lira sterlina	1462 —	1462 —	1463 —	1462 —	1460 —	1462 —	1462,50	1462 —	1442 —	1462 —
Marco germanico	250,99	250,99	252 —	250.99	251,75	250,99	251 —	250,99	250,99	250,99
Scellino austriaco	34,15	34,15	34,35	34,15	34 —	34,15	34,15	34,15	34,15	34,15
Escudo portoghese	26,58	26,58	26,80	26,58	26,40	26,58	26,40	26,58	26,58	26,58
Peseta spagnola	10,28	10,28	10,25	10,28	10.15	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Yen giapponese	2,165	2,165	2,25	2,165	2,20	2,16	2,22	2,165	2,16	2,16

Media dei titoli del 30 luglio 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Città di Trieste)	96,275
» 5 % (Beni esteri)	92,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,975
» 5,50 % » » 1968-83	94,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,175
» 6 % » » 1970-85	96,975
» 6 % » » 1971-86	96,875
» 6 % » » 1972-87	96,50

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,25
Dollaro canadese	582,75
Franco svizzero	206,44
Corona danese	105,875
Corona norvegese	110,015
Corona svedese	144,425
Fiorino olandese	225,59
Franco belga	16,465
Franco francese	142,975
Lira sterlina	1462,25
Marco germanico	250,995
Scellino austriaco	34,15
Escudo portoghese	26,49
Peseta spagnola	10,28
Yen giapponese	2,192

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'11 maggio 1973, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3274, numero della tariffa 11.01-E statistica 15 (farina di granturco avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso) colonna VII, prelievo da Paesi terzi dal 22 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972, leggere « 4.953,10 » anziché « 4.953,85 »;

pag. 3275, numero della tariffa 11.02 statistica 025 (semole, semolini di granturco, altri) colonna VII, prelievo da Paesi terzi dal 22 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972, leggere « 2.786,25 » anziché « 2.796,25 ».

(10122)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 31 ottobre 1972 al 23 novembre 1972 all'esportazioni verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1973 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 3166, voce di tariffa 10.01-A, frumento tenero e frumento segalato, colonna 2:

leggere per le esportazioni verso:

« il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca »
anzichè « il Regno Unito e l'Irlanda ».

(10123)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 maggio 1973, n. 3927, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 97454/1393 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra via Bonfadini, via Parea, limite lotto 25 ex lege 167, Roggia Certosa, via Bonfadini, confine con il comune di Linate, confine con il comune di S. Donato Milanese, via Rogoredo e tangenziale Est Urbana.

(10201)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 maggio 1973, n. 3849, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85514/1212 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa tra la via G. Fantoli, il viale dell'Aviazione e la tangenziale Est Urbana (Monluè).

(10202)

Approvazione del piano di zona del comune di Cabiate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 maggio 1973, n. 3845, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cabiate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10204)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Argelato

Con delibera della giunta regionale n. 740 in data 15 maggio 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1083/1129 del 5 giugno 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Argelato (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 82 in data 23 settembre 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 317 in data 10 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10093)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di S. Leonardo in Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Leonardo in Passiria e della Cassa rurale di Moso in Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Moso in Passiria, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale della Val Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in S. Leonardo in Passiria e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in S. Leonardo in Passiria, in Moso in Passiria ed in località Passo del Rombo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 22 novembre 1972, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di S. Leonardo in Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Leonardo in Passiria (Bolzano) e della Cassa rurale di Moso in Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Moso in Passiria (Bolzano), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di S. Leonardo in Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Leonardo in Passiria (Bolzano) e della Cassa rurale di Moso in Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Moso in Passiria (Bolzano), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale della Val Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in S. Leonardo in Passiria (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale della Val Passiria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Leonardo in Passiria (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in S. Leonardo in Passiria, in Moso in Passiria ed in località Passo del Rombo (Moso in Passiria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Governatore: CARLI

(10198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti della carriera esecutiva amministrativa presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI ROMA

Visto lo statuto dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 711 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, il quale prevede tra l'altro che nella prima applicazione del decreto i posti di ruolo disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la nuova tabella « A » sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami da espletare tra il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e che per l'ammissione ai predetti concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere prescindendosi dal limite massimo di età;

Che ai concorsi di cui al primo comma per il conferimento dei posti della carriera esecutiva amministrativa può partecipare anche il personale della carriera ausiliaria, in servizio presso lo stesso Istituto, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado ed abbia per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera esecutiva amministrativa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la nuova tabella « A » annessa alle modifiche di Statuto di cui al precitato decreto del presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 4 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti della carriera esecutiva amministrativa presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Art. 2.

Il predetto concorso è riservato:

1) al personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, si trovi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera esecutiva amministrativa, prescindendosi dal limite massimo di età;

2) al personale della carriera ausiliaria in servizio presso lo stesso Istituto, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado, che abbia per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera esecutiva amministrativa.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) essere cittadino italiano;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal seguente art 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto direttoriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente alla direzione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'ufficio e la qualifica rivestita presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio di cui sono in possesso;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato rilasciato dall'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè dal titolo di studio (diploma originale o copia notarile su carta da bollo).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al predetto Istituto dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto parimenti dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 1117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1973, n. 83, di cui in premessa.

I requisiti, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da va-

lutare ed il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale:

prova scritta: consistente in un componimento di lingua italiana (per accertare la cultura generale);

prova pratica di dattilografia;

prova orale: verterà su nozioni di storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni; su nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato; su nozioni elementari riguardanti la costituzione ed il funzionamento degli archivi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta e di almeno 6/10 nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non riporti la votazione di almeno 6/10.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) libretto o tessera ferroviaria personale.

Art. 8.

La votazione complessiva sara determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sara formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva è sarà approvata con decreto direttoriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto direttoriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnature.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti i relativi titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precendente art. 6, secondo comma, ad avere la precedenza o la preferenza alla nomina.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare all'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti di rito:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

e) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune, certificato dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

f) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il direttore: CORRENTI

Schema di domanda

Al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma - Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00194 ROMA - Foro Italico.

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti nella carriera esecutiva amministrativa presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, concorso indetto con decreto direttoriale . . . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 2 agosto 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . ;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*) . . . . ;

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione (*f*) . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, altresì, il certificato previsto dall'articolo 4, ultimo comma, del bando di concorso.

Luogo e data. . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati

dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione)

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(10132)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1973, registro n. 1, foglio n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del predetto bando di concorso;

Vista la nota n. 183/S.G. in data 9 aprile 1973, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della cennata commissione esaminatrice il consigliere di Stato dott. Riccardo Chieppa;

Vista la nota n. 1255 in data 10 aprile 1973, con la quale il Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione universitaria, ha designato i professori Carlo Pace e Raffaele Iuso quali membri della medesima commissione, ed i professori Mario Mormile, Dario Gazzoni Pisani e Lucio Contadini, quali membri aggregati per le lingue straniere;

Vista la lettera in data 3 maggio 1973, con la quale il predetto prof. Carlo Pace ha rinunciato all'incarico di cui sopra a causa di impegni accademici;

Vista la nota n. 1765 in data 22 maggio 1973, con la quale il citato Ministero della pubblica istruzione ha designato a far parte della Commissione in parola il prof. Cosenza Catello, docente incaricato di economia politica presso l'Università di Roma, in sostituzione del prof. Antonio Marzano, a sua volta già designato in sostituzione del predetto prof. Pace;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1972, per il conferimento di sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero, è costituita come appresso:

Presidente:

Chieppa dott. Riccardo, consigliere di Stato.

Membri:

Lanza dott. Francesco, ispettore generale;

Berretti dott. Franco, direttore di divisione;

Iuso prof Raffaele, libero docente di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma;

Cosenza prof. Catello, docente incaricato di economia politica presso l'Università di Roma;

Mormile prof. Mario, incaricato di lingua francese presso l'Università di Roma, membro aggregato per la lingua francese;

Gazzoni Pisani prof Dario, incaricato di lingua inglese presso l'Università di Roma, membro aggregato per la lingua inglese;

Contadini prof. Lucio, incaricato di lingua tedesca presso l'Università di Roma, membro aggregato per la lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Andrea Rapisarda, direttore di sezione, e in caso di sua assenza o impedimento dal dott. Ulderico Cassarino, consigliere.

La spesa graverà sul cap. 1162 dello stato di previsione per l'anno 1973, per l'importo presunto di L. 750.000, fermo restando il principio dell'omnicomprensività delle retribuzioni dei dirigenti previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1973
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 345.

(10268)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 79, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 8 Difesa, foglio n. 139, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. s.ten. a. cpl. congedo, Mailli Roberto, nato il 20 maggio 1943 — punti 24,14
2. s.ten. farm. cpl. 1ª nom. Farinelli Riccardo, nato il 1° maggio 1948 — » 23,72
3. dott. in farmacia, Vincenti Giulio, nato il 31 maggio 1947 — » 22,99

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) Mailli Roberto — punti 24,14
2) Farinelli Riccardo — » 23,72
3) Vincenti Giulio — » 22,99

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 45

(10269)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e del vincitore del concorso per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca, indetto con il decreto ministeriale 24 giugno 1972.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 (luglio 1973) del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 8 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1973, registro n. 21, foglio n. 211, che approva la graduatoria di merito e del vincitore del concorso per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca.

(10291)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con il decreto ministeriale 3 agosto 1972.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 (luglio 1973) del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 8 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1973, registro n. 21, foglio n. 212, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

(10292)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1973, n. **15.**
Norme per la realizzazione di impianti sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 14 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, riconoscendo la funzione sociale dello sport in armonia con l'art. 4 del proprio statuto, concorre alla diffusione della pratica sportiva, intesa come educazione e formazione, favorendo la realizzazione di impianti e attrezzature sportive.

Art. 2.

Al fine di attuare un programma coordinato di interventi, rivolto a dotare di impianti sportivi i comuni che ne siano sprovvisti o carenti, è autorizzata la concessione in favore di comuni o consorzi di comuni che intendano provvedere alla costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti per la pratica sportiva, di un contributo ventennale della Regione da erogarsi in rate annuali costanti, ciascuna dell'importo pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo può essere concesso:

a) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 30.000.000 per impianti minimi;

b) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 120.000.000 per impianti a servizio di comuni o consorzi di comuni, con popolazione complessiva superiore a 10 000 abitanti;

c) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 250.000.000 e a condizione che venga realizzata la costruzione di almeno 4 impianti in altrettanti quartieri o frazioni — nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

d) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 15.000.000 per lavori di ampliamento e miglioramento di impianti sportivi già esistenti.

La spesa ammissibile comprende il costo dell'impianto di esercizio, dei relativi servizi, delle attrezzature sportive e del prezzo dell'area, stabilito secondo le norme sull'espropriazione per pubblica utilità di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e comunque in misura non superiore al 40 per cento del costo complessivo dell'opera.

I contributi di cui al secondo comma non sono fra loro cumulabili e quelli di cui al punto *b)* sono concessi con preferenza ai consorzi di comuni.

Art. 3.

Per la realizzazione delle opere indicate al primo comma dell'art. 2 nonché per l'acquisizione di attrezzature tecnico-sportive, i comuni e i consorzi di comuni possono richiedere, in alternativa al contributo ventennale previsto nello stesso articolo, la concessione di un contributo « una tantum » pari al 50 per cento della spesa iniziale riconosciuta ammissibile, non superiore in ogni caso a lire 3 milioni.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione in favore di enti, istituti, sodalizi, associazioni, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico, di un contributo « una tantum » per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di impianti sportivi o per la dotazione di attrezzature tecnico-sportive, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, non superiore in ogni caso a L. 1 000.000.

Art. 5.

Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, debbono essere presentate al Presidente della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno; in via transitoria, per l'anno 1973, le domande vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione del comune o dell'assemblea consorziale che attesti la volontà dell'ente di usufruire del contributo regionale per i fini stabiliti nella presente legge;

b) preventivo di spesa di massima e piano di finanziamento dell'opera.

In caso di costruzione, la documentazione di cui al comma precedente va integrata da:

a) deliberazione del comune o dell'assemblea consorziale che individui l'area in conformità degli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura, con l'individuazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;

c) relazione illustrativa che precisi:

i dati demografici e le indicazioni socio-economiche della zona da servire o servita;

la localizzazione del costruendo impianto.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi « una tantum » previsti dall'art. 4 debbono essere presentate al Presidente della Regione entro il 30 aprile di ogni anno; in via transitoria, per l'anno 1973, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione illustrativa dei programmi di attività sportiva svolti dal richiedente;

b) descrizione delle attrezzature tecnico-sportive da acquisire, dei lavori da eseguire e loro dislocazione;

c) dichiarazione del comune, attestante l'attività svolta dal richiedente e la validità della richiesta.

Art. 7.

In relazione alle domande di contributo di cui agli articoli precedenti, la Giunta predispone, sentito il parere del CONI, e il Consiglio regionale approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, dando priorità agli interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i comuni e i quartieri che ne siano sprovvisti anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica.

La Giunta regionale stabilisce il termine perentorio entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi.

Art. 8.

I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono concessi a condizione che gli impianti e le relative attrezzature, compatibilmente con le loro caratteristiche, siano aperti a tutti i cittadini residenti nel comune o nei comuni consorziati.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti esecutivi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, è disposta con decreto del Presidente della Regione, sentiti gli organi consultivi previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 526.

Con lo stesso decreto è altresì disposta la concessione del contributo in conformità con il piano di cui all'art. 7.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

La progettazione e l'esecuzione delle opere approvate avranno luogo in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

La Giunta regionale provvede alla vigilanza dei lavori per mezzo degli uffici del genio civile e nomina il collaudatore.

Art. 10.

L'erogazione dei contributi avrà luogo con i seguenti criteri:

a) l'ammontare del contributo annuo costante verrà stabilito in via definitiva dopo l'approvazione del collaudo e l'accertamento della relativa spesa: le annualità decorreranno dalla data dell'approvazione del progetto. L'erogazione del contributo annuo costante è disposta, in rate semestrali, per il periodo di durata del mutuo direttamente a favore dell'istituto mutuante a decorrere dalla data di stipulazione del mutuo;

b) il contributo « una tatum » di cui all'art. 3 della presente legge verrà erogato previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta e dell'avvenuta esecuzione dei lavori;

c) il contributo « una tantum » di cui all'art. 4 della presente legge verrà erogato sulla base di idonea documentazione contabile vistata dal comune comprovante l'avvenuta spesa in conformità alla richiesta.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, previsti annualmente in L. 270.000.000, si fa fronte per l'anno 1973 coi fondi allo scopo stanziati al capitolo 239 - Titolo II - del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1973.

Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, previsti annualmente in L. 180.000.000, si fa fronte per l'anno 1973 mediante riduzione di pari importo dal fondo indiviso destinato a interventi e attività promozionali, iscritto al capitolo 242 - Titolo II - del bilancio della Regione per l'esercizio 1973.

Nel bilancio della Regione per l'esercizio 1973 sono iscritti al Titolo II - Sezione V - Rubrica I - i seguenti nuovi capitoli di spesa:

A) Cap. 239-*bis* - dal titolo « Contributo "una tantum" della Regione in favore di comuni o consorzi di comuni per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi nonché per l'acquisizione di attrezzature tecnico-sportive », con lo stanziamento di L. 130.000.000.

B) Cap. 239-*ter* - dal titolo « Contributi "una tantum" della Regione in favore di enti, associazioni, sodalizi, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi o per l'installazione di attrezzature tecnico-sportive », con lo stanziamento di L. 50.000.000.

Gli stanziamenti di cui al presente articolo verranno ripetuti negli stati di previsione della spesa degli esercizi 1974 e 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 10 luglio 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1973, n. **16**.

Modificazione dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 14 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Spetta inoltre una indennità di missione:

di L. 17.500 per una giornata o parte della giornata superiore alle dodici ore;

di L. 13.500 per una parte della giornata superiore alle otto ore e inferiore alle dodici ore;

di L. 9.000 per una parte della giornata superiore alle quattro ore e inferiore alle otto ore;

di L. 4.500 per una parte della giornata inferiore alle quattro ore.

In caso di missione all'estero, le predette indennità sono aumentate del 50 per cento ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 10 luglio 1973

TOMELLERI

(10237)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.